



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

contro

ATTRICE

BANCA

CONVENUTA

All'udienza del 1.10.15 le parti concludevano come conclusioni di cui al verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 31.3.14 società srl ha convenuto in giudizio banca s.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione, nell'ambito del rapporto dei conti correnti n. e n.

- 1) di interessi anatocistici;
- 2) di interessi usurari;
- 3) della commissione di massimo scoperto;
- 4) dei giorni valuta;
- 5) di interessi oltre il tasso legale;

Parte attorea ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni per la violazione del principio generale di buona fede nell'esercizio del rapporto di conto corrente a causa dell'addebito delle predette somme non dovute.

Parte convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree.



In relazione alla doglianza *sub 1)* si osserva che parte convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc ha prodotto scambio di corrispondenza società / banca da cui risulta che la banca ha trasmesso la documentazione bancaria necessaria per l'instaurazione del presente giudizio e, quindi, le copie dei due contratti di conto corrente. Ragione per la quale non è motivo di accogliere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, essendo onere specifico della parte che introduce il giudizio produrre tutta la documentazione a corredo della domanda, documentazione di cui l'attrice era, quindi, per quanto sopra detto, in possesso. In ogni caso, la difesa della convenuta ha evidenziato come i due contratti siano stati siglati nel 2009 e nel 2011, circostanza sulla quale l'attrice nulla ha replicato; dunque successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, emanata in ottemperanza all'art. 120 TUB, (la cui legittimità è stata confermata dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 341/2007). In conformità a detta delibera il contratto prevede la pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi, sia creditori, sia debitori, la quale dunque deve quindi ritenersi legittima. Circa l'eccezione sollevata da parte attorea in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.c., relativa all'entrata in vigore, a partire dall'1.1.2014, della modifica apportata all'art. 120, comma 2, TUB dall'art.1 comma 629 L. n. 47/13, si rileva che la stessa costituisce una domanda nuova, in quanto non proposta in atto di citazione; laddove la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc è destinata esclusivamente a alle "precisazioni o modificazioni delle domande già proposte".

Avuto riguardo alla doglianza *sub 2)*, relativa alla pretesa usura, si osserva che la perizia di parte attorea per la misurazione del TEG, espressamente si discosta dalle Istruzioni della Banca d'Italia. A questo riguardo, si sottolinea che dette Istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate e che è innegabile che le stesse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, comma 4, c.p.. Infatti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia



appare del tutto congrua e ragionevole nell'ambito della ricordata discrezionalità. Alla luce di quanto precede, dunque, non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni e, conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti. In considerazione di ciò si rileva come parte attorea, fondando le proprie pretese su di una perizia che espressamente contraddice i principi stabiliti dalla Banca d'Italia, non abbia fornito alcun elemento di prova sufficiente a sostegno delle proprie allegazioni. Conseguentemente, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il superamento del tasso soglia non può trovare accoglimento e deve, per contro, considerarsi esplorativa. Infatti, parte attorea non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie generiche allegazioni. A questo riguardo si precisa che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non privati, come nel caso *de quo*.

In relazione alla contestazione (sub 4), 5), l'assenza dei necessari documenti contrattuali rende impossibile ogni accoglimento, non avendo parte attorea dimostrato l'assenza delle condizioni economiche contrattuali. Del resto, che i contratti materialmente esistano per essere stati predisposti dalla banca è dato certo, neppure contestato dall'attrice che ante causam li aveva anche richiesti ed ottenuti dalla banca, senza - è il caso di ribadirlo - produrli in giudizio. A tale riguardo, una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può in alcun modo sostituirsi ad uno specifico onere probatorio che grava su chi fa valere un diritto in giudizio. Infatti, detta consulenza deve considerarsi esplorativa in quanto, nelle intenzioni di parte attorea volta a verificare l'esistenza di quanto indicato in citazione, non avendo, per contro, parte attorea fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie generiche allegazioni.

Alla luce di quanto precede le domande attoree devono essere rigettate.

In ragione della soccombenza, parte attorea va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta nei termini di cui al dispositivo,



previa riduzione del 50% sia per la fase istruttoria, sia per la fase decisoria alla luce dell'assenza, quanto alla prima, di prove costituenti e, quanto alla seconda, di scritti difensivi quali memorie conclusionali e di replica.

Non sussistono motivi per disporre la condanna ex art. 96 cpc chiesta dalla parte convenuta, posto che i presupposti della stessa non sono integrati dalla mera soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 19415/2014, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) **rigetta** tutte le domande proposte da società srl contro banca spa;
- 2) **condanna** società srl a rimborsare in favore di banca spa, le spese processuali che liquida in complessivi € 5.000,50 - oltre accessori come per legge;
- 3) **rigetta** la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta da banca spa.

Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 1.10.2015.

Il Giudice
Dott. Silvia Brat

EX PARTE

CREDITORIS

